

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

**LEGGE COSTITUZIONALE PER L'ISTITUZIONE DI
UN'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

ART.1

(Istituzione)

1. È istituita un'Assemblea Costituente, di seguito denominata <<Assemblea>>, con il compito di predisporre un nuovo testo della parte seconda della Costituzione.

ART. 2

(Elezione e composizione)

1. L'Assemblea è eletta a suffragio universale e diretto, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, senza soglia di sbarramento, con l'espressione di una sola preferenza in ogni circoscrizione.
2. Sono eleggibili a membri dell'Assemblea tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il venticinquesimo anno.
3. Il Presidente della Repubblica indice, con proprio decreto, le elezioni dell'Assemblea entro e non oltre tre mesi dall'approvazione della presente legge.
4. L'Assemblea è composta da cento membri e dura in carica due anni dall'inizio dei suoi lavori. Il mandato dell'Assemblea non è rinnovabile, salvo proroga di sei mesi approvata con voto favorevole dalle Camere con maggioranza qualificata dei due terzi. Tutte le Regioni esprimono almeno un rappresentante nell'Assemblea.
5. La legge regola le modalità di elezione dell'Assemblea e promuove l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

ART. 3

(Convocazione dell'Assemblea)

1. Il Presidente della Repubblica convoca e presiede provvisoriamente la prima seduta dell'Assemblea che deve aver luogo non oltre il ventesimo giorno dalla data delle elezioni della stessa.
2. L'Assemblea, nella prima seduta, elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza e adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi membri.
3. Le sedute sono pubbliche; tuttavia l'Assemblea può deliberare di adunarsi in seduta segreta.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide solo se è presente la maggioranza dei loro componenti, e se sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 4

(Ineleggibilità e incompatibilità)

1. L'Assemblea giudica sui titoli di ammissione dei suoi membri e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità.
2. Sono ineleggibili a componenti dell'Assemblea i parlamentari nazionali ed europei, i membri del Consiglio dei Ministri, i Presidenti, i Consiglieri e gli Assessori delle Regioni, nonché i sindaci e gli assessori dei Comuni e delle Città metropolitane.
3. Si applicano ai membri dell'Assemblea le ulteriori disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 5

(Struttura e risorse finanziarie)

1. L'Assemblea ha sede in Roma e si avvale delle strutture e del personale del Parlamento.
2. L'Assemblea può, ove ne faccia richiesta, disporre anche di personale comandato dalle pubbliche amministrazioni.
3. I membri dell'Assemblea non ricevono alcuna indennità, se non un minimo rimborso spese per l'esercizio del loro mandato.

ART. 6

(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea predispone un nuovo testo della parte seconda della Costituzione.
2. L'Assemblea termina i suoi lavori con l'approvazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, del testo di cui al comma 1.
3. Il testo approvato è immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.
4. Il testo approvato è sottoposto a *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione dello stesso in *Gazzetta Ufficiale*.
5. Il nuovo testo costituzionale è promulgato dal Presidente della Repubblica, se approvato dalla maggioranza dei voti validi, entro trenta giorni dalla data di svolgimento del *referendum* popolare.

RELAZIONE

Il 4 dicembre gli italiani saranno ancora una volta chiamati a votare per un Referendum confermativo su una riforma costituzionale approvata dal Parlamento in base all'articolo 138 della Costituzione.

E' la terza volta che questo accade dopo la revisione costituzionale del 2001 e il progetto di riforma respinto nel 2006, nonostante il giudizio di quasi tutti i costituzionalisti secondo cui l'articolo 138 dovrebbe essere utilizzato unicamente per riforme puntuali e circoscritte della Costituzione.

L'esperienza raccolta in questi anni dimostra in maniera inequivocabile che il suddetto giudizio è sicuramente rispondente al vero. Infatti, le precedenti riforme approvate dal Parlamento con una ristretta maggioranza, si sono rivelate di parte, fragili e contraddittorie, al punto da essere rimesse immediatamente in discussione con nuove modifiche che si sovrappongono confusamente le une alle altre.

Ben diverso destino è toccato alla nostra Costituzione che, approvata nel 1948, ha resistito sostanzialmente immutata fino al 2001 e ancora oggi rimane nei suoi architravi fondamentali. Ciò che fa la differenza tra questi diversi esiti è: l'utilizzo dell'Assemblea Costituente come strumento per elaborare il testo da sottoporre al giudizio popolare.

Non vale neppure la pena di ricordare i risultati deludenti delle numerose Commissioni bicamerali o di "saggi" per le riforme costituzionali che sono state messe in campo dagli anni '80 ai giorni nostri. Nessuna di queste Commissioni è riuscita ad elaborare o ancor più ad approvare un testo finale di riforma.

Entrando nel merito la Riforma del Titolo V del 2001 ha creato gravi problemi di rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, eliminando ogni gerarchia tra le Istituzioni e non stabilendo nessun potere sovraordinato in grado di dirimere rapidamente le controversie istituzionali senza ricorrere sempre alla Corte costituzionale.

La Riforma Renzi-Boschi, dal canto suo, sottrae ai cittadini il diritto di eleggere il Senato, consegnando la sua composizione al risultato dei compromessi della peggiore partitocrazia italiana. In questa riforma il bicameralismo perfetto della Costituzione del 48 viene trasformato in un "bicameralismo caotico" in cui l'iter della formazione delle leggi viene incredibilmente e pericolosamente complicato. L'effetto finale è un'oggettiva riduzione della sovranità popolare a vantaggio di poteri oligarchici e di un autoritarismo costruito su misura sulle esigenze del Segretario del partito di maggioranza relativa.

Oltre gli aspetti politici, tutte le riforme approvate con l'utilizzo dell'articolo 138 risultano confuse, ridondanti, prive di quella concisa "solennità" necessaria ai testi costituzionali. Sia gli errori sostanziali che quelli formali, rimandano ad una procedura di formazione dei testi costituzionali fortemente viziata dalle

esigenze politiche del momento e dal fisiologico conflitto che si vive ogni giorno in Parlamento tra maggioranza e opposizione.

Le riforme costituzionali non si possono scrivere e approvare nel normale contesto dei lavori parlamentari, non a caso - come già detto - l'articolo 138 era stato pensato per riforme puntuali e circoscritte del testo costituzionale.

Per una riforma complessiva e organica della Parte seconda della Costituzione, la strada maestra rimane l'elezione di una nuova Assemblea costituente a cui affidare tutto l'iter di formazione del nuovo testo costituzionale da sottoporre all'approvazione finale in un referendum popolare.

La presente proposta di legge costituzionale prevede che l'Assemblea Costituente sia eletta a suffragio universale e diretto, con metodo proporzionale e nel rispetto della rappresentanza di genere. L'Assemblea è composta da cento membri. Ogni cittadino che abbia compiuto i venticinque anni di età (limite di eleggibilità mutuato da quello della Camera dei deputati) e goda dei diritti civili e politici può essere eletto come membro dell'Assemblea, salvo i casi d'incompatibilità e d'ineleggibilità previsti per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Assemblea non ricevono alcuna indennità, ma solo un minimo rimborso spese per l'esercizio del loro mandato.

L'Assemblea dura in carica due anni nel corso dei quali avrà il compito di riscrivere la Parte seconda della Costituzione per varare una grande riforma che ridisegni l'assetto istituzionale del Paese, garantendo il giusto equilibrio tra la rappresentanza politica e la stabilità governativa, tra i poteri dello Stato e quelli delle Regioni e degli Enti locali.

Il testo approvato dall'Assemblea è sottoposto a Referendum confermativo entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale allo scopo di assicurare il più ampio grado di partecipazione degli italiani al processo riformatore.